

STATISTICHE SULLE DICHIARAZIONI FISCALI
ANALISI DEI DATI IRPEF
ANNO D'IMPOSTA 2021

A cura di
Direzione Studi e Ricerche Economico-Fiscali
Ufficio di Statistica

Sommario

Persone fisiche

1.1	Introduzione	3
1.2	Principali novità	3
1.3	Numero di contribuenti e tipo di dichiarazione presentata	4
1.4	Analisi territoriale del reddito dichiarato	8
1.5	Tipologie di redditi dichiarati	8
1.5.1	<i>Redditi da lavoro dipendente e pensione</i>	8
1.5.2	<i>Redditi da partecipazione, da esercizio di attività economica e redditi diversi</i>	9
1.5.3	<i>Analisi dei valori medi</i>	10
1.5.4	<i>Redditi fondiari</i>	14
1.6	Somme erogate per incremento di produttività e benefit	18
1.7	Regimi agevolativi per persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia	19
1.8	L'imposta netta dichiarata e le addizionali Irpef	21
1.9	Bonus Irpef 80 euro e trattamento integrativo	22
1.10	Imposte sugli immobili e attività finanziarie estere	24
1.10.1	<i>Imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE)</i>	24
1.10.2	<i>Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE)</i>	24
1.11	Deduzioni e detrazioni	26
1.11.1	<i>Deduzioni</i>	26
1.11.2	<i>Detrazioni e oneri detraibili</i>	27

1 Persone fisiche

1.1 Introduzione

Il Dipartimento delle Finanze pubblica le statistiche fiscali relative all'Irpef dopo circa cinque mesi dalla scadenza dei termini per la di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.¹

Il continuo perfezionamento dell'attività di acquisizione delle dichiarazioni, volto a recepire quelle pervenute a ridosso della data di pubblicazione delle statistiche fiscali, e l'anticipo del termine di presentazione del modello CU/2022² rispetto al modello 770 garantiscono tempestività e completezza delle informazioni nella base dati statistica, anche se le tempistiche necessariamente risentono dello spostamento in avanti dei termini³, che in passato erano ordinariamente fissati al 30 settembre.

1.2 Principali novità

Di seguito si riportano le principali novità normative che trovano evidenza nel modello di dichiarazione per l'anno di imposta 2021.

Nell'ambito delle misure volte a ridurre la pressione fiscale sul lavoro dipendente (cd. riduzione del cuneo fiscale), la somma riconosciuta quale trattamento integrativo trova applicazione per l'intero anno, con l'erogazione di un importo che sale per il 2021 a 1.200 euro (600 euro per l'anno di imposta precedente) per i redditi fino a 28.000 euro; anche l'ulteriore detrazione sale a 1.200 euro per i redditi compresi tra 28.001 euro e 40.000 euro.

Sono state apportate modifiche al regime agevolativo dei "lavoratori impatriati"⁴ prevedendo un allungamento temporale di cinque anni dell'agevolazione con tassazione dei redditi al 50%, previo versamento di un importo pari al 10% o 5% (per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico) dei redditi agevolati relativi all'annualità precedente a quella di esercizio dell'opzione.

¹ La scadenza è riferita alla presentazione del modello Redditi PF.

² Il modello CU costituisce fonte informativa fondamentale della dichiarazione precompilata per la parte relativa ai dati fiscali e contributivi ed il termine di presentazione è previsto entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

³ Il termine di presentazione del modello Redditi PF è il 30 novembre, mentre per il modello 730 è il 30 settembre.

⁴ È un regime di tassazione agevolata temporaneo, riconosciuto ai lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia (articolo 16, comma 1, Dlgs n. 147/2015).

E' applicabile quando sussistono due presupposti:

- il lavoratore non è stato residente in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento e si impegna a risiedervi per almeno due anni
- l'attività lavorativa è svolta prevalentemente nel territorio italiano.

Nell'ambito delle spese detraibili al 110% sono state previste anche le spese per l'abbattimento delle barriere architettoniche sostenute congiuntamente agli interventi sisma-bonus e eco-bonus, e le spese per le colonnine di ricarica sostenute in edifici unifamiliari o plurifamiliari. Inoltre, tra le spese detraibili al 19% sono state previste quelle sostenute per l'iscrizione dei ragazzi ai conservatori, agli AFAM, a scuole di musica nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione.

Sono stati inoltre previsti nuovi crediti d'imposta che riguardano:

- l'acquisto della prima casa per i soggetti under 36 con ISEE non superiore a 40.000 euro; l'importo corrisponde all'ammontare dell'Iva corrisposta al venditore, come previsto dal decreto legge n. 73/2021 (decreto "Sostegni bis");
- le spese relative ai depuratori di acqua e alla riduzione del consumo di contenitori in plastica, per le quali il credito d'imposta è pari al 50 per cento delle spese sostenute;
- le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento di attività di bed and breakfast, relativamente alle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti.

Dall'anno 2021 il regime delle locazioni brevi, con durata non superiore a 30 giorni e relativo a contratti di immobili ad uso abitativo, è applicabile solo ai contribuenti che destinano a locazione non più di 4 immobili.

1.3 Numero di contribuenti e tipo di dichiarazione presentata


Nel 2021 il contesto macroeconomico è stato caratterizzato da una netta ripresa del PIL⁵ pari al 7,6% in termini nominali e al 7% in termini reali.

I contribuenti che hanno assolto all'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi Irpef per l'anno d'imposta 2021 - o in via diretta, attraverso i modelli Redditi e 730, o perché sottoposti a trattenute per opera del soggetto che eroga loro i redditi (Certificazione Unica)⁶ - sono stati circa **41,5** milioni, in aumento dello 0,8% rispetto all'anno precedente.

⁵ La variazione del Pil è riferita a dati aggiornati a marzo 2023 e provenienti dal DataWarehouse delle statistiche prodotte dall'Istat e disponibili sul sito [Istat](https://www.istat.it). Il Pil in termini reali è riferito a valori concatenati con anno di riferimento 2015.

⁶ Le informazioni della Certificazione Unica consentono di recuperare i dati reddituali dei numerosi soggetti che sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale dei propri redditi. A titolo di esempio si ricorda che questa agevolazione è concessa a soggetti che possiedono:

Il grafico 1 riporta la variazione del numero di contribuenti per classi di reddito complessivo nel 2021 rispetto all'anno d'imposta 2020. Dal grafico si evince un incremento dei soggetti nelle classi di reddito complessivo al di sopra dei 20.000 euro ed una riduzione del numero dei contribuenti con reddito complessivo inferiore a questo valore. Tali variazioni sono in parte adducibili al rimbalzo osservato nel 2021 rispetto al 2020, anno in cui la variazione rispetto al 2019 era di segno opposto. Confrontando i dati del 2021 con i dati del 2019, al fine di depurare, quanto possibile, la variazione dall'effetto pandemico, emerge che: il numero dei contribuenti con reddito complessivo fino a 20.000 euro risulta essere comunque inferiore ma con una variazione più contenuta; al di sopra di questa soglia, il numero dei contribuenti aumenta.



Dalla tabella 1 si evince che il 55% delle persone fisiche assolve all'obbligo dichiarativo utilizzando il modello "730", mentre continua a diminuire la percentuale di coloro che utilizzano il mod. Redditi (nel 2019 infatti ricorrevano a questa tipologia di dichiarazione poco più di 9 milioni di soggetti), andamento influenzato anche dal maggiore ricorso al modello 730 precompilato. Si ricorda che è

- solo reddito da lavoro dipendente o da pensione corrisposto da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute d'acconto;
- redditi da lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, se l'ultimo datore di lavoro ha effettuato le operazioni di conguaglio;
- solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta;
- soltanto redditi fondiari (terreni e/o fabbricati) per un ammontare complessivo non superiore a 500 euro;
- soggetti che possiedono redditi da fabbricati non locati ed eventualmente redditi da lavoro dipendente o pensione, in virtù del principio di sostituzione IMU-Irpef.

possibile presentare il modello 730 anche in assenza di sostituto d'imposta tenuto ad effettuare il conguaglio. Infatti, dalle dichiarazioni presentate nel 2021 risultano circa 2,7 milioni di soggetti che hanno presentato il mod. 730 in assenza di sostituto⁷.

Rispetto al 2020, continua a decrescere, seppur moderatamente, il numero di soggetti senza dichiarazione per i quali occorre recuperare le informazioni da Certificazione Unica CU (-0,2%).


Tab. 1 - Distribuzione del numero di contribuenti secondo il tipo di dichiarazione presentata per regione – anno d'imposta 2021

REGIONE	Redditi	Modello 730	Modello CU	TOTALE
Piemonte	688.704	1.770.696	719.779	3.179.179
Valle d'Aosta	25.021	53.681	18.638	97.340
Lombardia	1.501.743	4.150.584	1.673.073	7.325.400
Liguria	283.166	608.787	270.782	1.162.735
Trentino Alto Adige(P.A.Trento)	85.850	255.558	88.391	429.799
Trentino Alto Adige(P.A.Bolzano)	91.360	219.176	121.969	432.505
Veneto	756.911	2.185.760	723.141	3.665.812
Friuli Venezia Giulia	167.276	564.709	203.875	935.860
Emilia Romagna	731.034	2.040.950	642.053	3.414.037
Toscana	643.516	1.436.892	660.426	2.740.834
Umbria	139.052	353.154	153.050	645.256
Marche	250.655	684.320	190.399	1.125.374
Lazio	852.323	2.111.096	950.189	3.913.608
Abruzzo	198.950	530.848	183.874	913.672
Molise	46.126	123.292	39.393	208.811
Campania	759.178	1.512.992	957.111	3.229.281
Puglia	570.940	1.500.083	518.740	2.589.763
Basilicata	72.980	225.458	73.656	372.094
Calabria	231.113	604.003	328.408	1.163.524
Sicilia	620.561	1.549.446	705.967	2.875.974
Sardegna	226.314	541.218	305.626	1.073.158
Mancante/errata	23		3.279	3.302
TOTALE	8.942.796	23.022.703	9.531.819	41.497.318

⁷ Soggetti che hanno compilato il flag '730 senza sostituto' dal frontespizio del mod. 730. Sono stati esclusi i coniugi che non sono dipendenti e/o pensionati. Si rammenta che l'eventuale credito risultante dal mod. 730 presentato in assenza di sostituto può essere utilizzato in compensazione nel mod. F24 per pagare l'Imu e le altre imposte che possono essere versate con il modello F24.

Il grafico 2 evidenzia il diverso utilizzo dei modelli in funzione della classe di reddito:

- nella fascia di reddito fino a zero rientrano i casi di dichiarazione congiunta del mod. 730, in cui uno dei due coniugi detiene soltanto reddito fondiario non imponibile in virtù del principio di sostituzione IMU; la percentuale del mod. Redditi passa da 93,2% a 92,7%;
- nelle fasce basse fino a 5.000 euro, trattandosi di soggetti che si trovano entro la soglia di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, prevalgono i soggetti che non presentano dichiarazione e quindi il recupero dei dati avviene attraverso le Certificazioni Uniche CU;
- l'utilizzo del modello 730 è prevalente nelle classi di reddito complessivo da 5.000 a 100.000 euro;
- nelle classi di reddito più elevato (oltre 100.000 euro) prevale l'utilizzo del modello Redditi che raggiunge circa l'82% per le classi di reddito oltre i 300 mila euro.




1.4 Analisi territoriale del reddito dichiarato

Il reddito complessivo ammonta a circa **912,4 miliardi di euro**, per un valore medio di 22.540 euro (+4,5% rispetto al 2020). L'analisi territoriale mostra che la regione con reddito medio complessivo⁸ più elevato è la Lombardia (26.620 euro), seguita dalla provincia di Bolzano (25.680 euro), mentre la Calabria ha il reddito medio più basso (16.300 euro).

Rimane pertanto notevole la distanza tra il reddito medio delle regioni centro-settentrionali e quello delle regioni meridionali.

Il grafico seguente rappresenta il reddito medio per area geografica di residenza.



1.5 Tipologie di redditi dichiarati

1.5.1 Redditi da lavoro dipendente e pensione

Le tipologie di reddito maggiormente dichiarate, sia in termini di frequenza sia di ammontare, sono quelle relative al lavoro dipendente (53% del reddito complessivo) ed alle pensioni (30,2% del reddito complessivo).

Il reddito da lavoro dipendente è pari a circa **486,5 miliardi di euro**. In esso sono compresi anche:

⁸ Nei documenti 'analisi dei dati' del Dipartimento delle Finanze si fa sempre riferimento al 'reddito complessivo' inteso come reddito al netto dei redditi fondiari di immobili non locati e del reddito dell'abitazione principale soggetta ad IMU e al lordo dei redditi soggetti a tassazione sostitutiva (cedolare secca).

- i compensi relativi a collaborazioni coordinate e continuative, inclusi i collaboratori a progetto, che, da fonte CU/2022, risultano interessare oltre 854.000 soggetti (3,8%) e che costituiscono il 4,5% dell'ammontare complessivo del reddito da lavoro dipendente;
- i sussidi⁹ e le prestazioni di previdenza complementare¹⁰ (pari a 12,3 miliardi di euro);
- i redditi percepiti da soci di cooperative artigiane che, a decorrere dal 2016, sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente.

Rispetto all'anno precedente si riscontra un incremento sia del numero di lavoratori dipendenti (con oltre 458.000 soggetti in più rispetto al 2020) che dell'ammontare di reddito dichiarato¹¹ (+5,9%). Analizzando la frequenza dei lavoratori dipendenti in base al tipo di contratto di lavoro, emerge che i soggetti con contratto a tempo indeterminato¹² (pari a 16,8 milioni) subiscono un incremento dell'1,4% rispetto al 2020 (con un reddito medio di 24.457 euro), mentre coloro che hanno esclusivamente contratti a tempo determinato (pari a oltre 5,8 milioni) sono aumentati del 4,1% rispetto al 2020 (con un reddito medio di 10.010 euro).

Per quanto riguarda il reddito da pensione, si riscontra un decremento del numero di soggetti (11.400 soggetti in meno, -0,1%), con un incremento dell'ammontare del reddito da pensione complessivo dell'1,7%.

1.5.2 Redditi da partecipazione, da esercizio di attività economica e redditi diversi

Ponendo l'attenzione sui redditi da attività economica, si evidenzia un decremento generale del numero dei soggetti dichiaranti reddito d'impresa in contabilità semplificata (-1,8%), reddito d'impresa in contabilità ordinaria (-5,3%) e reddito da partecipazione (-2,6%), mentre aumentano i soggetti con reddito da lavoro autonomo (+0,4%). In relazione all'ammontare dichiarato, si assiste ad un incremento del reddito da lavoro autonomo (+14,7%), del reddito d'impresa in contabilità semplificata (+18,6%), reddito d'impresa in contabilità ordinaria (+18,7%) e del reddito da partecipazione (+15,3%). Occorre inoltre considerare gli aderenti al regime forfetario¹³ che sono stati oltre 1,7 milioni (con un incremento del 6% rispetto al 2020).

⁹ Per sussidi si intendono le prestazioni non pensionistiche erogate dall'Inps tra le quali la cassa integrazione e mobilità.

¹⁰ Inclusi i trattamenti integrativi maturati fino al 31 dicembre 2006.

¹¹ Il trend in aumento è confermato anche dalla Relazione annuale 2021 della Banca d'Italia al paragrafo 'Il mercato del lavoro' in cui si riporta un incremento dell'occupazione subordinata

¹² Sono compresi i soggetti che detengono contemporaneamente rapporti di lavoro a tempo determinato ed indeterminato nel periodo d'imposta in esame ed il reddito medio si riferisce esclusivamente alla parte a tempo indeterminato.

¹³ Dall'anno d'imposta 2020 il regime forfetario è stato oggetto di ulteriore revisione prevedendo un nuovo requisito di accesso ed una nuova clausola di esclusione. Il nuovo requisito di accesso riguarda le spese per lavoro dipendente e compensi a collaboratori per un ammontare non superiore a 20.000 euro, mentre tra le cause di esclusione è stata invece

1.5.3 Analisi dei valori medi

Soffermandosi invece sui **valori medi**¹⁴ dei diversi tipi di reddito dichiarato, il grafico ‘valori medi dei redditi soggetti a tassazione ordinaria’ consente un confronto dei valori ed una comparazione temporale. Rispetto al valore medio del reddito complessivo (pari a 22.540 euro), il reddito medio da pensione (pari a 18.990 euro) è inferiore del 15,7% mentre quello da lavoro dipendente (pari a 21.500 euro) è inferiore del 4,6%.

Il reddito medio d'impresa, considerando sia i soggetti in contabilità ordinaria sia quelli in contabilità semplificata, è pari a 24.130 euro, +7% rispetto al reddito complessivo medio mentre quello da lavoro autonomo (60.520 euro) è oltre il doppio. Tale differenza è in parte spiegata dalla diversa modalità di indicazione dei contributi previdenziali all'interno di questi redditi. Nello specifico, i redditi riportati per i lavoratori dipendenti sono al netto dei contributi previdenziali, mentre i redditi da lavoro autonomo¹⁵ devono essere indicati al lordo dei contributi (il valore medio dei contributi¹⁶ riportati dai lavoratori autonomi e imprenditori è pari a oltre 8.700 euro). Nel confronto dei valori medi, è infine importante ricordare che i valori medi del reddito da lavoro autonomo qui riportati non considerano le eventuali perdite e non includono i contribuenti in regime fiscale di vantaggio e forfetario, la cui eventuale inclusione porterebbe a valori medi inferiori.

Si sottolinea che il confronto tra le differenti categorie reddituali deve tener conto sia delle diverse norme fiscali per la loro determinazione sia delle singole peculiarità. In particolare, non è possibile dai dati pubblicati comparare il reddito degli imprenditori con quello dei “propri dipendenti”: la definizione di imprenditore non può essere assunta come sinonimo di “datore di lavoro” in quanto tra gli imprenditori sono compresi anche coloro che non hanno personale alle loro dipendenze¹⁷. Inoltre, la categoria dei lavoratori dipendenti comprende sia coloro che prestano l'attività presso una ditta individuale che presso una società. Per un corretto confronto tra redditi medi dei lavoratori e dei propri datori di lavoro si rimanda all'analisi delle ‘*Persone fisiche in base al reddito prevalente*’ che sarà disponibile con la pubblicazione delle statistiche fiscali di maggio.


inserita la casistica in cui il soggetto, nell'anno precedente, ha percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro.

¹⁴ I redditi d'impresa, da lavoro autonomo e di partecipazione tengono conto solo dei valori positivi e dei soggetti con reddito nullo, non sono pertanto considerate le eventuali perdite.

¹⁵ Il reddito è riferito al rigo RE25 col1.


¹⁶ Il valore si riferisce al rigo RP21 col1 della dichiarazione in presenza del campo RE25 col1

¹⁷ La maggior parte degli imprenditori titolari di ditte individuali non ha dipendenti.




Il successivo grafico “Variazioni percentuali rispetto all’anno precedente dei redditi medi soggetti a tassazione ordinaria” permette di osservare un incremento del reddito medio da lavoro dipendente (+3,8%).

Anche per i redditi derivanti dall’esercizio dell’attività economica si riscontrano degli incrementi: redditi d’impresa in contabilità semplificata (+20,8%), reddito da partecipazione (+18,4%), redditi da lavoro autonomo (+14,2%) e ordinaria (+25,4%). Tali percentuali risultano elevate anche a causa di un effetto rimbalzo rispetto al 2020. Nello specifico, se analizziamo i valori del 2021 rispetto al 2019, la crescita risulta più contenuta pari a 4,4% per il reddito da lavoro autonomo, 6,2% per il reddito d’impresa in contabilità semplificata, 6,6% per il reddito da partecipazione e 18,9% per la contabilità ordinaria



Se si considerano i valori mediani dei redditi si riscontra una minore eterogeneità tra i lavoratori dipendenti e pensionati con una mediana vicina alla media, mentre per i redditi derivanti da esercizio di attività economica emerge una maggiore differenza come evidenziato nel grafico.



Nelle statistiche viene fornita un'integrazione delle informazioni sul reddito d'impresa e di lavoro autonomo delle persone fisiche, dando evidenza:

1. al reddito dei soli soggetti che operano in continuità di esercizio per 365 giorni dell'anno d'imposta¹⁸;
2. per le imprese in contabilità ordinaria e semplificata, sia al reddito di spettanza dell'imprenditore sia all'informazione reddituale al lordo delle quote imputate ai familiari collaboratori e/o dei soggetti ad imposta sostitutiva.

Il grafico “Redditi medi d'impresa e di lavoro autonomo” mette in evidenza l'impatto di queste informazioni statistiche sui redditi medi a tassazione ordinaria¹⁹.


Per i redditi d'impresa in contabilità semplificata e di lavoro autonomo il reddito medio dei soli soggetti in “continuità d'esercizio” è rispettivamente di circa il 2% e del 2,7% superiore a quello del totale dei contribuenti che percepiscono lo stesso tipo di reddito.

Le quote imputate ai familiari collaboratori influiscono in maniera significativa sul reddito d'impresa in contabilità ordinaria: in questo caso il reddito d'impresa al lordo delle quote imputate ai familiari è superiore di circa il 41% al reddito di spettanza dell'imprenditore (al netto delle quote). Nel caso delle imprese in contabilità semplificata il reddito al lordo delle quote imputate ai familiari è di circa il 33% superiore rispetto a quello al netto. È comunque opportuno sottolineare che il reddito che rileva ai fini dell'applicazione dell'Irpef è quello al netto delle quote imputate ai familiari collaboratori²⁰.

¹⁸ Vengono pertanto esclusi coloro che hanno iniziato o cessato l'attività nel corso dell'anno.

¹⁹ Ossia al netto dei contribuenti in regime fiscale di vantaggio e forfetario.


²⁰ Vista la natura personale dell'Irpef, l'imprenditore calcola la sua imposta dovuta in base al “reddito di spettanza dell'imprenditore”, mentre le quote imputate ai familiari collaboratori confluiscono nelle rispettive dichiarazioni Irpef come “reddito da partecipazione”.



1.5.4 Redditi fondiari

1.5.4.1 Redditi fondiari imponibili

Nel 2021 l'ammontare del reddito da fabbricati ammonta a 24,8 miliardi di euro (+0,1% rispetto al 2020).



Il reddito dominicale subisce una contrazione dello 0,7% rispetto al 2020, mentre il reddito agrario subisce un decremento dello 0,4%; anche per il 2021 è prevista l'esenzione dall'Irpef dei redditi fondiari posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP). Invece i redditi da fabbricati di immobili locati soggetti a tassazione sostitutiva (cedolare secca) presentano un incremento del 2,2% (per l'aliquota al 21%) e dell'8,9% (per l'aliquota al 10%). Si ricorda che dal 2017 è prevista l'applicazione della tassazione agevolata al 21% anche per i contratti di "locazione breve", di durata non superiore a 30 gg., stipulati da comodatari ed affittuari, il cui reddito rientra nella categoria dei 'redditi diversi' (si tratta di oltre 16.900 soggetti²¹ per un ammontare di 121 milioni di euro). Si fa presente che dal 2021 l'agevolazione sui contratti di locazione breve è applicabile solo ai contribuenti che destinano a locazione non più di 4 immobili. Per un'analisi più approfondita della cedolare secca si rimanda al paragrafo ad essa dedicato.

1.5.4.2 Redditi fondiari non imponibili

Spostando l'attenzione sui redditi fondiari non imponibili ai fini Irpef, in virtù del principio di sostituzione IMU/Irpef, si rileva un ammontare complessivo di circa 7,6 miliardi di euro, di cui 246 milioni imputabili al reddito da abitazione principale soggetto ad IMU²² e circa 7,3 miliardi imputabili ai redditi fondiari di immobili non locati²³.


L'incidenza dei redditi fondiari non imponibili su quelli imponibili²⁴ presenta un andamento decrescente rispetto all'ammontare del reddito complessivo, passando dal 67,6% nella classe fino a 7.500 euro al 25,4% nella classe oltre 300.000 euro (grafico seguente).

²¹ Il dato si riferisce soltanto ai contratti brevi stipulati da comodatari ed affittuari. Invece l'informazione dei contratti brevi stipulati dai proprietari degli immobili non è distinguibile dal resto della cedolare secca al 21%, che confluisce nel quadro RB.

²² Si riferisce al reddito da abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9.

²³ Comprende il reddito dominicale di terreni non locati, il reddito da fabbricati di immobili non locati diversi da abitazione principale (50% per quelli situati nello stesso comune in cui risiede l'abitazione principale) e il reddito fondiario derivante da partecipazioni in società semplici, non imponibili in virtù del principio di sostituzione IMU/Irpef.

²⁴ Per rendere omogeneo il confronto, dai redditi fondiari imponibili sono stati esclusi i redditi agrari e i redditi da fabbricati di immobili ad uso abitativo soggetto ad imposta sostitutiva (cedolare secca).



1.5.4.3 Redditi da immobili soggetti a tassazione sostitutiva (cedolare secca)

La tassazione sostitutiva (cedolare secca) ha interessato nel 2021 oltre 2,9 milioni di soggetti²⁵ per un ammontare di imponibile di 18,2 miliardi di euro (+5% rispetto al 2020) ed un'imposta dichiarata di oltre 3,1 miliardi di euro (di cui il 79% derivante da aliquota al 21%). Dal 2017 è prevista l'applicazione della cedolare secca ai contratti di locazione breve²⁶, di durata non superiore a 30 gg., stipulati da comodatari ed affittuari anche per il tramite di agenzie immobiliari che sono tenute ad applicare una ritenuta del 21%; i redditi derivanti da tali contratti costituiscono redditi diversi. I soggetti che hanno fatto ricorso a tale agevolazione sono oltre 16.900 per un ammontare di 121 milioni di euro. Il crescente utilizzo della cedolare secca è connesso principalmente al passaggio dalla tassazione ordinaria a quella agevolata dei redditi da locazione. In particolare, il maggior incremento si è avuto nell'imponibile a cedolare al 10% (+8,9%) per un ammontare che passa da 5,7 a 6,2 miliardi di euro.

Si ricorda che si tratta di una tassazione opzionale da applicare ai redditi da fabbricati ad uso abitativo dati in locazione che sostituisce:


- l'Irpef e le relative addizionali;
- l'imposta di registro;
- l'imposta di bollo.

²⁵ Si è considerata la somma delle frequenze dell'imponibile a cedolare secca al 21%, 10% ed imponibile a cedolare secca relativo a contratti di locazione breve.

²⁶ Dal 2021 la cedolare secca si applica ai contratti di locazione breve che non hanno più di quattro immobili.

L'importo dell'imposta si calcola applicando un'aliquota del 21% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti ed un'aliquota ridotta del 10% per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate nei comuni con carenze di disponibilità abitative e nei comuni ad alta tensione abitativa. La distribuzione per classi di reddito complessivo evidenzia che il 48% dei soggetti con cedolare secca al 21% ed il 49% con cedolare al 10%, ha un reddito complessivo compreso tra 20.000 e 50.000 euro (corrispondente a circa il 9% del totale contribuenti nella classe di reddito da 20.000 a 50.000). Il 22% dei soggetti con cedolare secca al 10% e 21% ha un reddito complessivo maggiore di 50.000 euro (corrispondente al 25% del totale contribuenti nella classe di reddito oltre 50.000 euro). La distribuzione regionale mostra che l'utilizzo della cedolare secca al 21% è prevalente nella Lombardia (22,5% dei soggetti), mentre quella al 10% è stata utilizzata principalmente nel Lazio (17,5% dei soggetti).

La comparazione con l'anno precedente evidenzia un maggiore incremento dell'ammontare soggetto a cedolare secca nelle regioni meridionali (+6,9%) e isole (+9,7%) rispetto all'incremento nazionale del 5% (vedi grafico seguente).



1.6 Somme erogate per incremento di produttività e benefit

Per il 2021 sono confermati i requisiti per usufruire del sistema di tassazione agevolata, che prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva Irpef e delle relative addizionali del 10 per cento per i premi di produttività²⁷ del settore privato, su un tetto massimo di reddito da lavoro dipendente di 80.000 euro. Inoltre l'importo del premio agevolabile è di 3.000 euro e arriva a 4.000 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro e se i contratti collettivi aziendali o territoriali sono stati stipulati fino al 24 aprile 2017.

Per l'anno 2021 la quota di retribuzione sottratta all'ordinaria applicazione dell'Irpef ha interessato circa 2 milioni²⁸ di soggetti per un ammontare di circa 2,6 miliardi di euro (-5,5% rispetto al 2020), di cui circa 243 milioni di euro erogati sotto forma di benefit²⁹ che non sono assoggettati ad alcuna imposizione entro i limiti dell'importo del premio agevolabile. Quest'ultima modalità di erogazione delle retribuzioni premiali, che è stata introdotta dal 2016, ha interessato oltre 350.000 soggetti. L'ammontare del benefit incide mediamente per il 9,4% sul totale premi ed ha un andamento crescente al crescere del reddito complessivo.

La tassazione sostitutiva è stata utilizzata prevalentemente in Lombardia (22,3%), Emilia Romagna (12,4%) e Veneto (9,4%).

²⁷ La normativa sui premi di produttività ha subito nel corso degli anni delle modifiche; in particolare:

- nel 2008 le somme agevolabili erano di 3.000 euro e la soglia reddituale di reddito da lavoro dipendente era di 30.000 euro;
- per gli anni 2009 e 2010, è stato raddoppiato l'importo complessivo delle somme agevolabili (6.000 euro) ed elevata a 35.000 euro la soglia di reddito da lavoro dipendente entro cui poter fruire del trattamento agevolato. La proroga, tuttavia, ha riguardato i soli emolumenti legati alla produttività, innovazione ed efficienza organizzativa;
- nel 2011 la soglia del reddito da lavoro dipendente è stata elevata a 40.000 euro mentre è rimasto invariato l'importo agevolabile (6.000 euro). Tuttavia, è stata prevista una nuova condizione per l'operatività del beneficio fiscale: le somme dovevano essere erogate in attuazione di contratti collettivi territoriali o aziendali;
- per l'anno 2012 l'importo delle somme agevolabili è sceso a 2.500 euro ed è stata abbassata a 30.000 euro la soglia reddituale entro cui poter fruire dell'agevolazione;
- nel 2013 le somme agevolabili sono state confermate a 2.500 euro mentre è stata innalzata a 40.000 euro la soglia dei redditi da lavoro dipendente;
- nel 2014 le somme agevolabili sono state elevate a 3.000 euro, confermando il tetto di reddito da lavoro dipendente per l'accesso all'agevolazione (40.000 euro);
- nel 2015 la tassazione agevolata è stata sospesa;
- nel 2016 le somme agevolabili sono scese a 2.000 euro, mentre è stata innalzata la soglia dei redditi da lavoro dipendente a 50.000 euro; inoltre è stata prevista la possibilità di ricevere premi sotto forma di benefit.
- dal 2017 le somme agevolabili sono innalzate a 3.000 euro e la soglia dei redditi da lavoro dipendente sale da 50.000 euro a 80.000 euro; inoltre è sempre prevista la possibilità di ricevere premi sotto forma di benefit;

²⁸ Si considerano i soggetti che hanno percepito premi di produttività o benefit.

²⁹ Per benefit si intendono le prestazioni, opere, servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità che è possibile definire, sinteticamente di rilevanza sociale.

1.7 Regimi agevolativi per persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia

Il sistema fiscale italiano prevede una serie di misure agevolative volte ad attirare risorse umane nel nostro Paese. Più in dettaglio, sono favorite le persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia per svolgere un'attività di lavoro, per le quali è prevista una tassazione agevolata dei redditi ivi prodotti; si tratta della disciplina relativa a “docenti e ricercatori”³⁰ e agli “impatriati”³¹ (quella dei “contro-esodati” non trova più applicazione a partire dal 2018). A partire dall'anno d'imposta 2019 la disciplina degli “impatriati” è stata oggetto di modifiche normative: pertanto i soggetti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019 hanno un'imponibilità del reddito del 30% (nel 2018 era del 50%); tale agevolazione è a regime dall'annualità 2020. L'imponibilità è ridotta al 10% per i soggetti che si trasferiscono nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia; nel caso di redditi da lavoro dipendente e assimilati percepiti dagli sportivi professionisti l'imponibilità è del 50%. Nel 2021 è stata prevista per i soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia prima del 30 aprile 2019 la possibilità di optare per ulteriori 5 anni dell'imponibilità al 50% o 10%³². Inoltre, a partire dal 2017, è stata introdotta l'agevolazione dei “neo-residenti” (quadro NR)³³ rivolta alle persone fisiche che si trasferiscono in Italia, a prescindere dallo svolgimento di una particolare attività lavorativa e che prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero calcolata in via forfetaria nella misura di 100.000 euro per ciascun periodo d'imposta in cui risulta valida l'opzione. L'agevolazione può essere estesa ai familiari per i quali l'imposta è ridotta a 25.000 euro.

L'opzione è revocabile e comunque cessa di produrre effetti decorsi quindici anni dal primo periodo d'imposta di validità e non è cumulabile con le agevolazioni per il rientro dei “docenti e ricercatori” e degli “impatriati”.

Non possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva, e quindi vengono tassati in base alle ordinarie disposizioni, tutti i redditi prodotti in Italia che in tal modo concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Per quanto riguarda il regime ‘dei docenti e ricercatori’, reso permanente con la Legge di Bilancio 2017, i soggetti interessati sono stati oltre 1.600 per un ammontare lordo medio di 54.065 euro, mentre

³⁰ Il reddito soggetto a tassazione è pari al 10%.

³¹ Il reddito soggetto a tassazione è pari al 50%.


³² Per i soggetti che si trasferiscono nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia.

³³ Per accedere al regime agevolativo è necessario che i contribuenti non siano stati fiscalmente residenti in Italia per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci che precedono l'inizio del periodo di validità dell'opzione.

il regime degli 'impatriati'³⁴ ha interessato oltre 19.400 soggetti per un ammontare lordo medio di 131.920 euro.

Per quanto riguarda l'agevolazione dei "neo-residenti" dalle dichiarazioni per il 2021 risultano 690 soggetti che hanno compilato il quadro "NR – Nuovi residenti".

Il 46% di tali soggetti ha prodotto in Italia un reddito complessivo pari a 106 milioni di euro rappresentato prevalentemente da reddito da lavoro dipendente (che rappresenta il 67% del totale).



La tassazione sostitutiva del 7%³⁵, introdotta dal 2019, e rivolta ai titolari di reddito da pensione di fonte estera che trasferiscono la residenza in Italia in un comune delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti ha interessato 286 soggetti che dichiarano reddito da pensione estera per un importo di 8,6 milioni di euro (30.173 euro in media) e un totale di redditi di fonte estera per un ammontare di 16,8 milioni di euro. L'imposta sostitutiva dichiarata è di circa 1,2 milioni di euro.


³⁴ Per chi ha trasferito la residenza a partire dal 30 aprile 2019 la percentuale di imponibilità è scesa dal 50% al 30%, ridotta al 10% per chi si trasferisce nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. È prevista un'imponibilità al 50% anche per i professionisti sportivi. Nel 2021 è stato previsto un allungamento temporale di cinque anni dell'agevolazione con tassazione dei redditi al 50%, previo versamento di un importo pari al 10% o 5% (per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico) dei redditi agevolati relativi all'annualità precedente a quella di esercizio dell'opzione.

³⁵ La tassazione sostitutiva si applica a tutti i redditi di fonte estera percepiti e deve essere compilata l'apposita sezione del quadro RM.

1.8 L'imposta netta dichiarata e le addizionali Irpef

Circa 31,3 milioni di contribuenti (il 76% del totale) dichiarano un'imposta netta, pari a 171 miliardi di euro (+7,4% rispetto al 2020) per un valore pro capite di 5.452 euro. Circa 10,1 milioni di soggetti hanno imposta netta pari a zero: si tratta, ad esempio, di contribuenti con livelli reddituali compresi nelle fasce di esonero oppure di contribuenti che fanno valere detrazioni tali da azzerare l'imposta lorda. Inoltre, considerando i soggetti la cui imposta netta è interamente compensata dal trattamento integrativo, coloro che di fatto non versano Irpef sono 13 milioni.

Analizzando la distribuzione dell'imposta per classi di reddito complessivo si evidenzia che i contribuenti con imposta netta e redditi fino a 35.000 euro (circa 82% del totale) dichiarano il 41% dell'imposta netta totale, mentre il restante 59% è dichiarato dai contribuenti con redditi superiori a 35.000 euro (18% del totale contribuenti). I soggetti con un reddito complessivo maggiore di 300.000 euro dichiarano il 6,7% dell'imposta totale (nel 2020 era il 5,6%).



L'addizionale regionale Irpef ammonta nel 2021 a 12,8 miliardi di euro (circa +7% rispetto al 2020), mentre quella comunale è pari a circa 5,3 miliardi di euro (+7,1% rispetto al 2020). L'addizionale regionale media varia dal minimo di 270 euro in Sardegna al massimo di 650 euro nel Lazio, mentre l'addizionale comunale media varia dal minimo di 140 euro in Valle d'Aosta al massimo di 260 euro nel Lazio.

1.9 Trattamento integrativo


Il credito denominato “Bonus Irpef” di 960 euro, introdotto nel 2014 e riconosciuto ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, la cui imposta sia di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente, è stato sostituito dal 1° luglio 2020 dal trattamento integrativo che prevede un credito di 600 euro (per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2020) riconosciuto ai soggetti con reddito complessivo fino a 28.000 euro, aumentato a 1.200 euro nel 2021. Inoltre, nel 2020 è stata introdotta un'ulteriore detrazione per i soggetti con reddito compreso tra 28.001 e 40.000 euro di importo pari a 600 euro, aumentato a 1.200 euro nel 2021, che decresce fino ad azzerarsi per i soggetti con reddito complessivo pari a 40.000 euro (dalle dichiarazioni risultano 3,6 milioni di soggetti con un ammontare di ulteriore detrazione pari a 3,3 miliardi di euro).

Dalle dichiarazioni per l'anno d'imposta 2021 risultano 13,1 milioni di soggetti con trattamento integrativo per un ammontare di 14 miliardi di euro (+17,6%³⁶ rispetto al 2020).

A livello territoriale si riscontra che il 51% dell'ammontare del trattamento integrativo ha interessato i dipendenti delle regioni settentrionali; rispetto all'anno precedente il maggior incremento si rileva nelle regioni meridionali.

Significativa è l'incidenza percentuale dei soggetti beneficiari del trattamento rispetto al totale lavoratori dipendenti, pari al 58% in tutto il territorio nazionale, incidenza che raggiunge circa il 62% nelle Marche.

³⁶ L'incremento è calcolato tra 'Trattamento spettante' 2021 e la somma del 'Bonus spettante' 2020 e del 'Trattamento spettante' 2020.



La distribuzione per classi di reddito complessivo³⁷ evidenzia che circa il 71% del trattamento spettante ha interessato soggetti con reddito complessivo compreso tra 12.000 e 26.000 euro.

Interessante sottolineare che oltre **2,9 milioni di soggetti hanno un trattamento integrativo di ammontare superiore all'imposta netta dovuta nell'anno in esame. Ciò implica che per tali soggetti il trattamento ha rappresentato un trasferimento monetario per la quota parte eccedente l'imposta netta.** Complessivamente la parte di trattamento corrispondente ad un trasferimento monetario è stata pari a 1,5 miliardi di euro.

I soggetti ai quali è stato erogato direttamente dal sostituto il trattamento sono 13,1 milioni per un ammontare di oltre 12,8 miliardi di euro. Si riscontrano inoltre 2,6 milioni di soggetti (pari al 20% del totale soggetti con diritto al trattamento) che hanno fatto valere il trattamento in dichiarazione in forma parziale o totale per un importo di 1,7 miliardi di euro (di cui circa 1,1 milione di soggetti, ha dichiarato di fruirne integralmente in dichiarazione per un importo di 1,2 miliardi di euro).

Oltre 1,7 milioni di soggetti hanno dovuto restituire integralmente o parzialmente il trattamento ricevuto per un importo di 720 milioni di euro (di cui 1,2 milioni di soggetti hanno dichiarato una restituzione integrale per un ammontare di circa 665 milioni di euro); di tali soggetti circa 1,1 milioni hanno però ottenuto anche la restituzione di ritenute Irpef³⁸ indebitamente versate, pari a 992 milioni di euro.

³⁷ Si sottolinea che nelle distribuzioni statistiche il reddito complessivo è al lordo della deduzione per abitazione principale, mentre la soglia reddituale da considerare ai fini del diritto al bonus di 80 euro è al netto di tali voci. Ciò giustifica la presenza di soggetti beneficiari al bonus per soglie superiori a 28.000 euro.

³⁸ Sono stati considerati i soggetti con trattamento da restituire e ritenute Irpef maggiori dell'imposta netta.

1.10 Imposte sugli immobili e attività finanziarie estere

1.10.1 Imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE)

L'informazione relativa all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) trova collocazione nel quadro RW³⁹. Si ricorda che i soggetti obbligati alla compilazione di tale quadro sono, oltre alle persone fisiche, anche gli enti non commerciali e le società semplici che risultano titolari dell'attività estera e dell'investimento estero. L'obbligo è esteso anche ai titolari effettivi, e quindi ai casi in cui l'attività estera è intestata ad un'altra entità (ad es. società o trust) ma è riconducibile a persone fisiche.

L'aliquota ordinaria è pari allo 0,76% del valore degli immobili, ed è calcolata in proporzione alla quota di titolarità del diritto di proprietà o altro diritto reale e ai mesi dell'anno nei quali si è protrato tale diritto (viene conteggiato per intero il mese nel quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni). È prevista un'aliquota ridotta dello 0,4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale che in Italia risultano classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per quanto riguarda invece le abitazioni principali che non sono classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9a partire dal 1 gennaio 2016 l'IVIE non è più applicata.

Dalle dichiarazioni 2021 risulta che oltre 104.000 soggetti hanno dichiarato immobili situati all'estero, per un ammontare⁴⁰ di oltre 29 miliardi di euro (+9% rispetto al 2020). L'imposta IVIE dichiarata è di oltre 91 milioni di euro.

1.10.2 Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE)

A partire dall'anno d'imposta 2015 il quadro RW assume rilevanza, oltre che per il monitoraggio delle attività finanziarie detenute all'estero e per la determinazione dell'IVIE e dell'IVAFE, anche per la procedura di 'voluntary disclosure'. La procedura, introdotta con la legge n. 186 del 15 dicembre 2014, consente ai soggetti residenti nel territorio italiano che detengono attività finanziarie o patrimoniali all'estero non dichiarate al Fisco, di regolarizzare le violazioni agli obblighi di dichiarazione annuale compiute fino al 30 settembre 2014, sanando la propria posizione, sia amministrativa che penale, attraverso il pagamento delle relative imposte e delle sanzioni e

³⁹ Dal 2014 il quadro è stato implementato della casella '20' che mette in evidenza il possesso o la mera disponibilità di beni patrimoniali o finanziari esteri, anche senza obbligo di liquidazione IVIE e/o IVAFE.

⁴⁰ L'ammontare si riferisce al valore complessivo a prescindere dalla quota di possesso dell'immobile da parte del contribuente.

presentando entro il 30 settembre 2015, in via telematica, una richiesta di accesso alla procedura. L'aliquota relativa all'IVAFE è pari al 2 per mille, mentre la base imponibile è stata limitata ai soli prodotti finanziari escludendo le partecipazioni estere.

Sulla base di quanto detto sopra, i dati dal quadro RW in merito alle attività finanziarie detenute all'estero evidenziano che oltre 216.000 soggetti hanno dichiarato un ammontare di oltre 116 miliardi di euro⁴¹ (+2% rispetto all'anno precedente). L'imposta IVAFE dichiarata è di circa 83 milioni di euro, con un incremento del 13% rispetto all'anno precedente.

⁴¹ L'ammontare si riferisce al valore complessivo a prescindere dalla quota di possesso del contribuente.

1.11 Deduzioni e detrazioni

1.11.1 Deduzioni

Nel 2021 le deduzioni ammontano a circa 34,4 miliardi di euro (+1,4% rispetto al 2020) e si suddividono tra la deduzione per abitazione principale (9,2 miliardi di euro) e gli oneri deducibili (25,2 miliardi di euro)⁴². Rispetto al 2020 gli oneri deducibili mostrano un incremento dell'1,2%, imputabile prevalentemente alla previdenza complementare (+7,9%). I successivi grafici mettono in evidenza sia la frequenza di utilizzo sia la composizione percentuale dell'ammontare delle singole componenti. La voce principale, sia in termini di frequenza che di ammontare, riguarda i contributi previdenziali e assistenziali (68% degli oneri deducibili). Si tratta principalmente di oneri riferiti a imprenditori individuali e lavoratori autonomi: questi contribuenti devono riportare in dichiarazione il loro reddito al lordo di tali contributi, che vengono poi dedotti prima del calcolo dell'imponibile Irpef. In questo caso la normativa si differenzia dai lavoratori dipendenti che riportano il reddito in dichiarazione già al netto dei contributi.

Tra gli oneri deducibili sono previste anche le erogazioni liberali a favore di Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, per le quali, in base al nuovo codice del Terzo Settore, è prevista la possibilità di scegliere tra deduzione e detrazione. La deduzione⁴³ è prevista nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, ed è stata utilizzata da oltre 521.000 soggetti per un ammontare di 217 milioni di euro.



Invece i soggetti che hanno optato per la detrazione del 30%⁴⁴ (nel caso di erogazioni ad Onlus ed associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale), fino ad un importo massimo di 30.000 euro, sono oltre 353.000 per un ammontare di 135 milioni di euro, mentre coloro che hanno optato per la detrazione del 35%⁴⁵ (nel caso di erogazioni ad organizzazioni di volontariato) sono oltre 57.900 soggetti per un ammontare di circa 24 milioni di euro.

⁴² Dal 2014 non comprendono più i contributi sanitari obbligatori nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

⁴³ Il dato si riferisce al rigo RP36 e si considera sia la quota riportata in colonna 3 che i residui degli anni precedenti riportati da colonna 4 a colonna 6.

⁴⁴ Si fa riferimento al rigo RP15 col6.

⁴⁵ Si fa riferimento al rigo RP15 col7.



1.11.2 Detrazioni e oneri detraibili


Le detrazioni ammontano a circa 73,9 miliardi di euro e sono composte prevalentemente da: detrazioni per redditi da lavoro dipendente e pensione (61%), carichi di famiglia (15%), oneri detraibili da sez. I del quadro RP (8,4%), spese per recupero edilizio (11,3%) e spese per il risparmio energetico (2,6%).

Il confronto con l'anno precedente evidenzia incrementi per le seguenti detrazioni:


- spese di cui alla sez. I del quadro RP⁴⁶ (+18,6%);
- spese di recupero edilizio (+6,2%);
- spese per arredo di immobili ristrutturati (+29,6%).

Spostando l'attenzione sugli oneri detraibili, di particolare interesse è l'analisi degli oneri detraibili al 19% (per un ammontare di circa 32,5 miliardi di euro), per i quali si rileva un incremento del 19,2% rispetto al 2020. Gli oneri detraibili al 19% non commisurati al reddito complessivo ammontano a 25,8 miliardi di euro (80% del totale), mentre quelli commisurati al reddito complessivo ammontano a 6,7 miliardi di euro. L'analisi delle componenti, confrontate con l'anno precedente, consente di cogliere l'incremento delle spese sanitarie (+27,2%) e delle spese per istruzione non universitarie (+29,2%), mentre diminuisce la spesa per interessi per mutui su abitazione principale (-4,5%). A partire dal 2021 tra gli oneri detraibili al 19% sono incluse anche le spese per l'iscrizione dei ragazzi ai conservatori, agli AFAM, a scuole di musica nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione (risultano oltre 20.800 soggetti, per un ammontare di circa 10 milioni di euro di spesa).


I grafici successivi evidenziano sia la frequenza di utilizzo che la composizione percentuale dell'ammontare delle principali voci di spesa detraibili al 19%.



⁴⁶ Comprende gli oneri al 19%, 26%, 30%, 35% e 90%.



Di particolare interesse è la distribuzione per classi di reddito complessivo della variabile “totale oneri detraibili al 19%”, che evidenzia un andamento crescente di tali oneri all’aumentare del reddito complessivo, raggiungendo la massima concentrazione (circa il 23%) nella classe da ’26.000 a 35.000’ euro.



Nell'ambito degli oneri detraibili al 26% abbiamo le erogazioni liberali a favore delle Onlus⁴⁷ gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), che ammontano a 141 milioni di euro, la cui detrazione è commisurata al reddito, mentre per le erogazioni liberali a favore dei partiti politici, che ammontano a 18,2 milioni di euro, la detrazione spetta in misura piena.

Le spese di ristrutturazione edilizie, sismiche, bonus facciate e verde (riportate nella sez. III-A) ammontano a 14,9⁴⁸ miliardi di euro di cui 167 milioni di euro afferenti alle spese per il superbonus al 110%; le spese di riqualificazione energetica (riportate nella sez. IV) ammontano a 2 miliardi di euro di cui 312 milioni di euro relative a spese al 110%.

⁴⁷ Per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS sono previste le percentuali al 26%, 30% e 35%. La discriminante sta nella localizzazione o meno dell'ente in un Paese non Ocse. In particolare la detrazione del 26 per cento spetta per le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 30.000 euro annui a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Invece la detrazione al 30% spetta per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro, mentre la detrazione del 35% spetta per le erogazioni liberali a favore delle organizzazione del volontariato, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro.

⁴⁸ Si tratta della spesa detraibile in 5 rate con percentuale di detrazione del 110%.